

## **AS1618 - AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA - CONCESSIONE DEMANIALE PER LA GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE DI CARBURANTE PER NATANTI NEL PORTO DI MILAZZO**

Roma, 9 settembre 2019

Autorità Portuale di Messina - Sistema portuale di Messina e Milazzo

L'Autorità, nella sua riunione del 4 settembre 2019 e a seguito di specifica segnalazione, ha ritenuto di svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n° 287/1990, in merito alla procedura comparativa avviata dall'Autorità Portuale di Messina, con propria nota del 26 marzo 2019, protocollo n° 3231 e ancora in corso, per il rinnovo/assegnazione di una concessione marittima portuale all'interno del Porto di Milazzo, finalizzata alla gestione di un distributore di carburante per natanti e di cui è concessionario uscente la società Me.Comb. S.r.l., che ha presentato la domanda di rinnovo attualmente oggetto di valutazione comparativa.

In merito a tale procedura, l'Autorità intende richiamare l'attenzione dell'Autorità Portuale di Messina in ordine all'applicabilità, nel caso di specie, dell'articolo 18, comma 7, della legge n° 84 del 28 gennaio 1994 che, in particolare, impone il divieto di cumulo in capo a una stessa impresa di concessioni demaniali insistenti sullo stesso porto e finalizzate all'esercizio della medesima attività<sup>1</sup>. L'Autorità, infatti, ha già avuto occasione di ritenere che il previsto divieto di titolarità di più concessioni su una stessa area demaniale portuale sia da considerarsi applicabile, in considerazione della chiara *ratio* anti-monopolista della norma, anche nel caso in cui la pluralità di concessioni siano assegnate a soggetti giuridici diversi ma tutti controllati dalle stesse persone fisiche, in quanto "*occorre evitare che il divieto di assegnare a una stessa impresa più aree demaniali in uno stesso porto venga eluso mediante l'assegnazione di concessioni a diverse persone giuridiche controllate dalle medesime persone fisiche [...]*"<sup>2</sup> (enfasi aggiunta).

L'Autorità, pertanto, auspica che l'Autorità Portuale di Messina, nell'istruzione della procedura comparativa per l'assegnazione della concessione demaniale in oggetto, come pure nell'istruzione di ulteriori future procedure, tenga in debito conto i vincoli derivanti dalla *ratio* sottostante alla norma richiamata.

Con riguardo al caso di specie, si rappresenta in particolare che il concessionario uscente, che ne richiede il rinnovo, risulta appartenere a un gruppo industriale familiare che, attraverso la società SACCNE Petroli S.p.A., è già concessionario nel porto di Milazzo di altra area demaniale per la gestione di un impianto di carburante per natanti. Me.Comb. S.r.l. e SACCNE Petroli S.p.A. risultano, infatti, riconducibili a esponenti di una stessa famiglia, considerato che la Me.Comb. S.r.l. è controllata al 98% dalla società Leone Mondello Nestler S.r.l. il cui capitale sociale è, a sua volta, interamente detenuto da esponenti dell'omonima famiglia Mondello che detengono, altresì, il capitale sociale della società SACCNE Petroli S.p.A. e che rivestono le cariche sociali apicali in tutte le predette società.

L'Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto evidenziato nel presente parere.

Tanto premesso, l'Autorità ricorda, altresì, la propria legittimazione, ex articolo 21-*bis*, legge n° 287/1990, a impugnare al TAR territorialmente competente gli atti amministrativi eventualmente adottati in violazione di principi a tutela e promozione della concorrenza (quali, nel caso di specie, quelli sottesi all'articolo 18, comma 7, della legge n° 84/1994), previo parere motivato indirizzato all'Amministrazione interessata e sua eventuale inadempienza allo stesso. Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n° 287/1990.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

<sup>1</sup> [Legge 28 gennaio 1994, n° 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale". Il richiamato art. 18, comma 7, trova applicazione anche alle concessioni di aeree demaniali per "depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale" (art. 9-*bis*, legge n° 84/1994).]

<sup>2</sup> [Cfr. AS230 - Regime concessorio per la distribuzione di carburante per imbarcazioni e servizio di bunkeraggio a mezzo autobotte nei porti, in Bollettino n° 6/2002.]